

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 489)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge ha lo scopo di apportare alcune modificazioni alla vigente tariffa della tassa di circolazione sulle autovetture per una migliore perequazione delle aliquote in relazione alle prestazioni delle autovetture, al loro uso tra le diverse categorie di utenti ed alla potenza dei veicoli posta a base della tassazione.

È noto, come in questi ultimi tempi, si sia molto sviluppata la motorizzazione leggera e come, per quanto riguarda le autovetture, abbiano assunto notevole incremento quelle di piccola cilindrata che più si adattano, per il loro modesto costo, a quella classe di utenti avente limitate possibilità economiche e che per necessità di lavoro debba avvalersi di un mezzo di trasporto che risponde a criteri di praticità e di somma economia.

Tali tipi di autovetture quali la Fiat 500, la Bianchina, la Citroën 2 CV, la Lloyd 600, la Goggomobil T 300, la BMW 600 e

simili, la cui potenza non supera gli 8 CV, pur essendo di costo relativamente modesto e di limitato consumo, sono attualmente assoggettati ad una tassa di circolazione, che, in rapporto a quella delle autovetture di potenza, costo e prestazioni maggiori, appare suscettibile di un ritocco di alleggerimento.

Per le autovetture di media potenza, comprese fra i 9 ed i 15 CV quali le Fiat 600, la Dina Panhard, la Renault Dauphine, la Fiat 1100, la Lancia Appia, la Fiat 1200, la Volkswagen, la Ford Taunus 12 M, l'Alfa Romeo-Giulietta, la Simca Aronde e simili, le vigenti tasse possono considerarsi rispondenti all'uso ed alle prestazioni di esse e alla categoria degli utenti che se ne avvalgono come mezzo di lavoro.

Per quanto riguarda invece le autovetture aventi una potenza superiore ai 15 CV, le tasse vigenti possono invece essere, sia pure più leggermente, modificate in senso maggiorativo.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare per le vetture di lusso si ravvisa la necessità di un ritocco che sia sempre più sensibile quanto più si sale nelle grosse cilindrate.

Si è ritenuto pertanto necessario procedere ad una revisione delle tasse vigenti, proponendo alcuni ritocchi che per le autovetture di piccola potenza comportano una diminuzione di tassa, per quelle di media potenza la conferma della misura della tassa vigente e per quelle di maggiore potenza una graduale maggiorazione di tassa.

La nuova tariffa, allegata al proposto disegno di legge, che sostituisce la tariffa *C* allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, delinea i nuovi criteri della progressione delle aliquote che possono così riassumersi:

a) per le autovetture di piccola cilindrata non eccedente gli 8 CV, normalmente adibite al trasporto di non più di due persone, la tassa di circolazione viene ridotta: di L. 2.000 per le autovetture di potenza fino a 5 CV, di L. 1.000 per le autovetture di 6 e 7 CV e di L. 500 per quelle di 8 CV;

b) per le autovetture di media potenza, comprese fra i 9 ed i 15 CV, vengono mantenute ferme le vigenti aliquote di tassa;

c) per le autovetture aventi una potenza superiore ai 15 CV le tasse vigenti vengono progressivamente aumentate partendo da un minimo di L. 3.000 per le autovetture di 16 CV, ad eccezione di quelle di 17 CV, per le quali, per ragioni di arrotondamento, l'aumento viene fissato in L. 2.800.

L'applicazione delle nuove tasse avrà effetto a partire dal 1° luglio 1959.

POTENZA FISCALE DI ALCUNI TIPI
DI AUTOVETTURE
DI LARGA DIFFUSIONE

Citroën 2 CV	CV	5
Fiat 500 nuovo tipo	CV	6
Goggomobil T 300	CV	6
Lloyd 600	CV	7
Fiat 500 vecchio tipo	CV	8
B.M.W. 600	CV	8
Fiat 600 normale e multipla	CV	9
Dina Panhard	CV	9
Renault Dauphine	CV	11
Fiat 1100 (103)	CV	13
Lancia Appia	CV	13
Fiat 1200	CV	14
Wolkswagen	CV	14
Ford Taunus 12 M.	CV	14
Alfa Romeo-Giulietta	CV	15
Simca Aronde	CV	15
Fiat 1400 normale	CV	16
Fiat 1400 Diesel	CV	19
Fiat 1900	CV	19
Alfa Romeo 2000	CV	20
Fiat 1800 normale	CV	21
Fiat 1800 (2100 cm ³)	CV	23
Lancia Aurelia G. T. 2500	CV	26
Lancia Flaminia	CV	26

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO DI RAFFRONTO FRA LA TABELLA VIGENTE E QUELLA PROPOSTA

Potenza in CV	Tassa annua stabilita dalla legge vigente (lire)	Tassa annua proposta (lire)
Fino a 5	7.500	5.000
da 6	8.000	7.000
» 7	8.500	7.500
» 8	9.500	9.000
» 9	10.000	10.000
» 10	10.500	10.500
» 11	15.000	15.000
» 12	18.000	18.000
» 13	21.300	21.300
» 14	27.000	27.000
» 15	31.500	31.500
» 16	36.000	39.000
» 17	43.200	46.000
» 18	48.000	51.000
» 19	54.480	58.000
» 20	61.200	64.000
» 21	66.300	71.000
» 22	71.400	78.000
» 23	76.500	83.000
» 24	81.600	90.000
» 25	86.700	97.000
» 26	91.800	104.000
» 27	96.900	111.000
» 28	102.000	118.000
» 29	107.000	125.000
» 30	112.200	132.000
» 31	117.300	139.000
» 32	122.400	146.000
» 33	127.500	153.000
» 34	134.400	160.000
» 35	141.000	167.000
» 36	147.900	174.000
» 37	154.800	181.000
» 38	161.400	188.000
» 39	168.300	195.000
» 40	175.200	202.000
» 41	181.800	209.000
» 42	188.700	216.000
» 43	195.600	223.000
» 44	202.200	230.000
» 45	209.100	237.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tariffa *C* allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituita dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo 1 entreranno in vigore il 1° luglio 1959.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Potenza in CV	Tassa annua (lire)	NOTE
Fino a 5	5.000	<p>Per le vetture di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di lire 8.500 (ottomilacinquecento) per ogni cavallo vapore in più dei 45.</p> <p>Alla tassa riportata nella presente tariffa si applicano le seguenti riduzioni:</p> <p>1) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione è del 60 per cento;</p> <p>2) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto (1/4); per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1945 la riduzione è ad un quinto (1/5);</p> <p>3) per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta dal competente Ispettorato Compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida;</p> <p>4) per le autovetture azionate con motore Diesel: riduzione del 20 per cento.</p>
» 6	7.000	
» 7	7.500	
» 8	9.000	
» 9	10.000	
» 10	10.500	
» 11	15.000	
» 12	18.000	
» 13	21.300	
» 14	27.000	
» 15	31.500	
» 16	39.000	
» 17	46.000	
» 18	51.000	
» 19	58.000	
» 20	64.000	
» 21	71.000	
» 22	78.000	
» 23	83.000	
» 24	90.000	
» 25	97.000	
» 26	104.000	
» 27	111.000	
» 28	118.000	
» 29	125.000	
» 30	132.000	
» 31	139.000	
» 32	146.000	
» 33	153.000	
» 34	160.000	
» 35	167.000	
» 36	174.000	
» 37	181.000	
» 38	188.000	
» 39	195.000	
» 40	202.000	
» 41	209.000	
» 42	216.000	
» 43	223.000	
» 44	230.000	
» 45	237.000	